

**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**  
**MILANO**

**ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICA PER**  
**PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI MILANO**

**RICORSO RG.N. 285/2022 – SEZIONE IV –**

**UDIENZA CAMERALE 2 MARZO 2022**

\* \* \*

Adempimento dell'Ordinanza Collegiale **n. 281/2022** nel ricorso **RG. n. 285/2022**, emessa dal TAR Lombardia – Milano – Sez. IV in data 2.3.2022, pubblicata il 3.3.2022 che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti nella graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano di cui all'Avviso n. 3620 – Piano 2021, autorizzando parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet del Comune di Milano; ed ha disposto altresì che il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda alla pubblicazione e non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta.

\* \* \*

**Premesso che**

-la sig.ra OMISSIS, – rappresentata e difesa dall'avv. Gino Pandolfi, C.F.PNDGNC64E09F907N, di Milano presso il cui studio in Via Vitruvio, 5 ha eletto domicilio per delega in calce al ricorso, (tel. 0229409554 - fax al n.0278625987- e-mail [gino.pandolfi@gmail.com](mailto:gino.pandolfi@gmail.com)- pec [gino.pandolfi@milano.pecavvocati.it](mailto:gino.pandolfi@milano.pecavvocati.it)), ha impugnato, con ricorso al TAR Lombardia Milano, il provvedimento assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, con il quale alla ricorrente veniva respinto il ricorso avverso il provvedimento di variazione del punteggio della domanda di partecipazione all'Avviso n. 3620 – Piano 2021 ai sensi del vigente art. 15, comma 2, del Regolamento Regionale n. 4 /2017, per l'assegnazione delle unità

abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano; deliberazione assunta con lettera del 25.11.2021, notificata in data 26.11.2021, nonché di ogni altro atto alla stessa preordinata e presupposta.

-Come disposto con l'Ordinanza Collegiale n. 281/2022 il ricorso viene, quivi di seguito, riportato integralmente ai fini della pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano e viene altresì notificato in copia estratta dal fascicolo digitale.

Ricorso integrale: **“AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**Per la Regione Lombardia - Milano**

### **RICORSO**

In favore della sig.ra OMISSIS, residente in Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Gino Pandolfi C.F. PNDGNC64E09F907N, di Milano presso il cui studio in Via Vitruvio, 5 dichiara di eleggere domicilio, nominato difensore in forza di decreto n. 224 del 10.1.2022 dalla Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato istituita presso il Tribunale costituita ai sensi dell'art. 1 comma 1308 della L. 27 dicembre 2006, N. 296, che pure sottoscrive la delega in calce al presente atto. *(Si dichiara che le comunicazioni ex art.136 cpc e le notifiche ulteriori ex art.170-176-183 cpc possono avvenire a mezzo fax al n.0278625987 ovvero a mezzo mail ai seguenti indirizzi gino.pandolfi@gmail.com [gino.pandolfi@milano.pecavvocati.it](mailto:gino.pandolfi@milano.pecavvocati.it)).*

### **Contro**

**Comune di Milano, Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi Erp**, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, in persona del Sindaco pro-tempore,

### **e nei confronti di**

OMISSIS, residente in Milano, Via Lazzaro Palazzi, n. 8 – 20124.

OMISSIS, residente in Milano, Via Parmenide, n. 2 – 20128.

OMISSIS, residente in Milano, Via M. Borsa, n. 20 – 20151.

### **Per l'annullamento, previa domanda incidentale di sospensione**

Del provvedimento adottato dal **Comune di Milano, Area Assegnazione Alloggi Erp**, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, in data 25.11.2021, con notifica a mani in data 26.11.2021, con cui è stato rigettato il ricorso in opposizione presentato dalla ricorrente avverso il provvedimento di variazione del punteggio della domanda di partecipazione all'Avviso n. 3620 – Piano 2021 ai sensi del vigente art. 15, comma 3, del Regolamento Regionale n. 4 /2017, per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano, e diretto ad ottenere l'attribuzione del punteggio ISBARC/R (6 punti) di cui al punto 11.1.a2) parte 1) dell'Avviso 3620 e al punto 6.a2),

dell'Allegato 1 (Condizioni familiari e abitative) del R.R. 4/2017, utile ai fini della graduatoria; e, di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto e consequenziale.

#### **Premesso in fatto**

-che la ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione all'Avviso n. 3620 – Piano 2021 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 7 Regolamento Regionale n. 4 /2017;

-che la domanda veniva registrata al seguente n. Id Pratica 3044595;

-che in data 25.11.2021 veniva emesso il succitato provvedimento a sostegno del quale si riportava la seguente motivazione: “Vista la domanda di partecipazione all'Avviso 3620 ID Pratica 3044594 del 24/5/2021. Visto il provvedimento del 14/10/2021 – P.G. 548993, con il quale le veniva comunicata, a seguito del controllo eseguito ai sensi dell'art. 15, comma 3) del R.R. 4/2017 l'eliminazione del punteggio riferito alla condizione di cui al punto 11.1.a2) dell'Avviso 3620 e al punto 6.a2) dell'Allegato 1. Visto il ricorso PG 578184/2021 avverso il provvedimento di variazione della graduatoria e le motivazioni addotte, ivi compresa la documentazione allegata. Atteso che la condizione di cui al punto 11.1.a2) dell'Avviso 3620 prevede che i richiedenti dimorino “...temporaneamente negli alloggi di cui all'articolo 23, comma 13 della l.r. 16/2016...”. Atteso che a far tempo del 6/10/2020 Lei ha stipulato un contratto di locazione SAT per l'immobile sito Milano, Via G. Savoia n. 3 A con scadenza al 6/10/2021 per il quale, in data 30/8/2021, ha chiesto il rinnovo. Atteso che, in sede di ricorso avverso il provvedimento qui opposto relativamente a quanto predetto Lei ha dichiarato “..Non avendo ricevuto alcuna comunicazione di un'eventuale diniego ho dedotto che il contratto sia stato rinnovato automaticamente...”. Atteso che quanto su esposto non documenta l'avvenuto rinnovo del contratto di locazione che invece, per quanto precedentemente spiegato, risulta a tutt'oggi scaduto. Considerato quindi che il mancato riconoscimento della predetta condizione risulta corretto non essendo stati forniti elementi idonei per una valutazione diversa da quella assunta nel provvedimento qui opposto. Visti l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; il R.R. n. 4/2017 Rigetta il ricorso per i motivi suesposti confermando il provvedimento di variazione del 14/10/2021 PG 548993”;

-che tale provvedimento era stato preceduto in data 14.10.2021 (doc.all.) da altra comunicazione inviata dal comune di Milano in cui si comunicava alla sig.ra OMISSIS di essere stata inclusa nella graduatoria valida dell'Avviso 3620- Piano 2021 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano con un punteggio ISBAR pari a 32,459;

-che nel medesimo provvedimento però il Comune precisava di aver avviato l'istruttoria prevista dall'art. 15 del R.R. 4/2017 e che “non permane la condizione abitativa di cui al punto 11.1.a2) dell'Avviso 3620, e al

*punto 6.a2) dell'Allegato 1, del cit. R.R. 4/2017 (-6 punti), in quanto il contratto di locazione per l'alloggio SAT è scaduto il 5.10.2021 Pertanto, il punteggio ISBAR della sua domanda è stato variato ed è pari a 26,459”;*

*-che la ricorrente proponeva ricorso (doc.all.) avverso il provvedimento di “variazione del punteggio dalla domanda dalla graduatoria” facendo presente quanto segue: “io e mia figlia siamo in carico al Servizio Sociale di zona 5, dott.ssa Enrica Raiola. In data 6 ottobre 2020 ho sottoscritto un contratto di alloggio SAT. In data 5 agosto u.s. ho ricevuto una comunicazione da servizi [AbitativiTransitori@comune.milano.it](mailto:AbitativiTransitori@comune.milano.it) in cui mi vengono richiesti dei nuovi documenti per procedere al rinnovo del contratto. Io ho pertanto contattato la dott.ssa Raiola che mi ha aiutata a compilare i moduli. Come da mail allegata ho inviato la documentazione richiesta in data 30 agosto u.s. Da allora non sono più stata contattata dagli uffici competenti del comune. Ho appena ricevuto i bollettini dell'affitto, che ho sempre provveduto a pagare regolarmente. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione di un eventuale diniego, ho dedotto che il contratto sia stato rinnovato autonomamente. A fronte di quanto esposto e della documentazione allegata, considerando che 1)non ho ricevuto alcuna comunicazione relativa a un eventuale disdetta del contratto o a una decisione contraria al rinnovo; 2)mi sono arrivati i regolari bollettini d'affitto di settembre e ottobre; 3)io continuo a vivere e a risiedere in Via Savoia, 3. Chiedo che il mio punteggio ISBAR sia modificato e che mi venga pertanto assegnato l'alloggio SAP... ”;*

*-che il ricorso non produceva effetto alcuno, poiché con provvedimento in data 25 novembre 2021, notificato in data 26.11.2021 veniva comunicato il decreto di rigetto del ricorso, con le motivazioni sopra riportate;*

*-che il nucleo familiare del ricorrente è formato dalla sig.ra OMISSIS e da una figlia minore di 10 anni (doc. all.);*

*-che nessuna seria valutazione veniva effettuata dal Settore Assegnazione Alloggi, Direzione Casa in ordine alla denunciata e documentata situazione della sig.ra OMISSIS, la quale a breve non avrà più a disposizione alcuna soluzione alternativa e, quindi, ha la necessità di essere riammessa nella graduatoria con riassegnazione del punteggio corrispondente ISBAR.*

Avverso tali atti illegittimi, la sig.ra OMISSIS si rivolge a codesto Tribunale per l'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti posti in essere in violazione del Regolamento Regionale 4/2017, in correlazione con il Regolamento che disciplina l'attività dell'Ufficio del Settore Assegnazione Alloggi ERP del Comune di Milano, nonché dei principi che disciplinano l'esercizio della discrezionalità – vincolata della Pubblica Amministrazione.

Si deduce a sostegno del ricorso:

-che la ricorrente è in possesso di tutti i requisiti richiesti di cui al punto 11.1.a2) dell'Avviso 3620 e al punto 6.a2) dell'Allegato 1 del R.R.4/2017, per ottenere il punteggio relativo;

-che il nucleo familiare è formato dalla ricorrente e da 1 figlia minore.

### **Notifica al controinteressato.**

Preliminarmente, si fa rilevare che i controinteressati, sono stati indicati dal Comune di Milano. La graduatoria relativa all'Avviso n. 3620 – Piano 2021 non consente di individuare il controinteressato eventualmente scavalcato in caso di esito favorevole del ricorso e di reinserimento nella graduatoria del ricorrente. Nella graduatoria pubblica i richiedenti sono indicati con un numero di Id e non per nome, cognome e indirizzo. L'individuazione dei sigg. OMISSIS come controinteressati, in relazione al meccanismo di assegnazione dell'alloggio prevista dall'Avviso 3620, è stata effettuata dal comune di Milano e comunicata con mail dell'11.1.2022 (doc.all.).

### **DIRITTO**

Il sottoscritto procuratore, nella qualità ut supra, impugna il provvedimento di cui in epigrafe perché illegittimo per i seguenti motivi

#### **Violazione di legge**

Violazione dell'art. 12, del 2° e 3° comma, dell'art. 15 del Regolamento Regionale n. 4 del 4.8.2017, nonché dell'Allegato 1 al Regolamento Regionale, in relazione altresì al punto 11.1.a2) dell'Avviso 3620 e al punto 6.a2) dell'Allegato 1.

Il provvedimento di rigetto impugnato dovrà essere annullato in quanto emesso in violazione del Regolamento Regionale n. 4 del 2017 e, di conseguenza, dovrà essere attribuito alla ricorrente il punteggio ISBAR al Bando ivi compreso quello di cui al punto 11.1.a2) dell'Avviso 3620 e al punto 6.a2) dell'Allegato 1 al Regolamento.

L' art. 12, del R.R. 4/2017 (**Formazione delle graduatorie**) così dispone: *“1. La piattaforma informatica regionale attribuisce a ciascuna delle domande presentate un indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) ai fini della formazione di graduatorie distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale. 2. La determinazione del punteggio complessivo dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo è effettuata sulla base dei valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche nonché alla durata del periodo di residenza, nella regione e nel comune dove è localizzata l'unità abitativa da assegnare, secondo quanto previsto nell'Allegato 1. Tali specifici valori sono sommati nel rispetto dei criteri di compatibilità, tra le diverse condizioni delle situazioni di disagio, indicati nel citato Allegato 1.”.*

L'attribuzione concreta del punteggio deve quindi effettuarsi mediante la valutazione della situazione

economica, delle condizioni familiari e abitative dell'istante, in relazione alle Tabelle allegate al Regolamento Regionale. Orbene, all'Allegato 1, Parte I, sulle Condizioni familiari e abitative, da cui derivano le attribuzioni dei punteggi come detto, al punto n. 6.a2) (ABITAZIONE IMPROPRIA) è prevista la condizione per i richiedenti che dimorino: *“Temporaneamente negli alloggi di cui all'articolo 23 comma 13 della l.r. 16/2016”*. Tale situazione abitativa determina l'attribuzione di 6 punti in graduatoria. La ricorrente abita in alloggio di cui ha avuto l'assegnazione dal comune di Milano ai sensi dell'art. 23 comma 13 della L.R. 16/2016. Con provvedimento emesso in data 29 settembre 2020 (doc. all.), il comune di Milano, infatti, ha assegnato alla sig.ra OMISSIS un alloggio dei Servizi Abitativi Transitori, in Via G. Savoia n. 3. Il relativo contratto di locazione è stato poi stipulato in data 6 ottobre 2020, con decorrenza di pari data e durata fissata sino al 6.10.2021.

La norma di cui all'art. 23 comma 13 citata così dispone: *“Al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e per ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa, in particolare nei comuni ad alta tensione abitativa, ALER e comuni destinano una quota del proprio patrimonio abitativo a servizi abitativi transitori, nell'ambito del piano triennale dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dei suoi aggiornamenti annuali, nella misura massima del 10 per cento delle unità abitative disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge. Le unità abitative a tali fini individuate sono temporaneamente escluse dalla disciplina dei servizi abitativi pubblici. Tali unità abitative sono assegnate ai nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici per una durata per una durata non superiore a cinque anni mediante provvedimento motivato del comune che definisce, altresì, un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale del nucleo assegnatario”*.

Il comune di Milano, proprio in prossimità della scadenza del contratto del 6 ottobre 2021, con comunicazione via email (doc.all.) inviata alla ricorrente dai Servizi Abitativi Transitori in data 5 agosto, invitava la sig.ra Osadci al *“RINNOVO ALLOGGIO SAT”*, come specificato nell'oggetto della mail, allegava altresì i relativi moduli da utilizzare per il rinnovo specificando quanto segue: *“Le ricordiamo che il suo contratto di locazione dell'alloggio dei Servizi Abitativi Transitori è in scadenza. Per comodità può utilizzare i moduli in allegato. Si raccomanda di seguire la procedura indicata per la presentazione della domanda.”* La sig.ra OMISSIS, conseguentemente, in data 30.8.2021, provvedeva a compilare i moduli ricevuti dal comune di Milano (doc.all.) e a inoltrare via mail la richiesta di rinnovo dell'alloggio SAT (doc.all.). Il comune di Milano non ha poi più dato seguito alla richiesta, né ha richiesto ulteriori documenti o informazioni alla ricorrente, né ha mai opposto un diniego al rinnovo del contratto SAT. La sig.ra OMISSIS ha continuato ad abitare l'alloggio di Via

Savoia n.3 e a ricevere regolarmente dal comune i bollettini per la corresponsione dei canoni di locazione. La ricorrente ha altresì versato puntualmente gli importi richiesti per la legittima detenzione dell'alloggio ed è pacifico, che abitava l'alloggio al momento della presentazione della domanda di assegnazione SAP, così come la abitava all'atto della verifica dei requisiti, effettuata dal comune per poter procedere all'assegnazione dell'alloggio SAP. Il punteggio di cui all'Allegato 1 del R.R. 4/2017, andava, pertanto, in ogni caso riconosciuto, in quanto l'attribuzione è legata al solo fatto di abitare, la richiedente, in un alloggio assegnato ai sensi del comma 13 dell'art. 23 della L.R. 16/2016. Nel caso di specie, comunque, oltre al dato oggettivo di abitare la ricorrente l'alloggio "improprio", vi è la circostanza di aver diritto la sig.ra OMISSIS a permanere nell'alloggio stesso in virtù dell'art. 23 della legge regionale citata che ammette la permanenza in alloggio SAT fino a 5 anni, la cui procedura di rinnovo era stata peraltro, come visto, avviata d'ufficio dagli stessi Servizi Abitativi Transitori. Del tutto ininfluenza è il mancato rinnovo formale del contratto SAT, avvenuto in ogni caso per responsabilità esclusiva degli Uffici comunali, i quali dopo aver avviato autonomamente la procedura di rinnovo inviando i moduli alla ricorrente in data 5.8.2021, a seguito dell'inoltro della richiesta documentazione da parte della sig.ra OMISSIS, non hanno più dato alcun esito, di alcun tipo, all'odierna ricorrente. L'inadempimento perpetrato dal comune di Milano, di mancata risposta alla sollecitazione di rinnovo del contratto, ai danni della sig.ra OMISSIS non potrà farsi ricadere sulla medesima con la dichiarata decurtazione del punteggio come motivata nel provvedimento del 25.11.2021 e qui impugnato. La ricorrente non avendo avuto più esito alla sua richiesta di rinnovo del SAT ha continuato a permanere nell'alloggio assegnato versando il relativo corrispettivo contrattuale. Ma non solo. Con comunicazione inviata via email in data 30 novembre 2021 (doc.all.) la ricorrente ha chiesto ai Servizi Abitativi Transitori del comune di Milano di avere un esito alla sua richiesta del **30 agosto 2021**, a cui gli uffici interpellati hanno dato la seguente risposta: *"Gentile signora, sono in corso le verifiche dei requisiti richiesti. Non appena terminati i lavori si provvederà a comunicarne l'esito"*. Alla data del 30 novembre erano ancora in corso quindi le verifiche, dopo 3 mesi dall'invio della richiesta, ma intanto la Direzione Casa dello stesso Comune di Milano denegava il punteggio per mancato rinnovo del contratto. È di tutta evidenza che la mancata puntuale valutazione della richiesta della sig.ra OMISSIS da parte dei Servizi Abitativi Transitori e il mancato rinnovo "formale" del contratto per l'alloggio di Via Savoia n. 5, comunque ancora detenuto e condotto in locazione legittimamente, non può e non deve rappresentare il motivo del mancato riconoscimento del punteggio previsto al punto 6.A2) dell'Allegato al R.R. 4/2017 e punto 11.1.a2) dell'Avviso 3620 del SAP. La sig.ra OMISSIS non ha alcuna responsabilità sul mancato rinnovo del contratto e non potrà, pertanto, essere penalizzata con l'adozione, in modo del tutto illegittimo, del provvedimento di variazione del punteggio qui impugnato e contestato.

Il Comune di Milano, invece, non ha attribuito tale punteggio alla sig.ra OMISSIS sul falso presupposto del mancato rinnovo del contratto di locazione, in palese violazione della norma del regolamento regionale che quel punteggio lo attribuisce sul semplice presupposto di abitare *“Temporaneamente negli alloggi di cui all’articolo 23 comma 13 della l.r. 16/2016”*.

La decisione del comune di Milano, si fa rilevare, non solo è stata adottata in violazione delle norme, ma appare pure del tutto irragionevole, in quanto gli Uffici comunali, hanno attivato pure la procedura di rinnovo e ricevuto la documentazione relativa per rinnovare alla ricorrente il contratto SAT; mai, la Direzione Casa, ha contestato alla ricorrente di abitare ancora nell’alloggio di Via Savoia n. 3. Le disposizioni normative del regolamento regionale 4/2017 e dell’Avviso 3620 hanno previsto soltanto che il richiedente deve abitare un alloggio assegnato temporaneamente (SAT) per l’attribuzione del relativo punteggio di *“abitazione impropria”*. Non può e non deve assumere alcuna rilevanza l’eventuale mancata stipulazione di altro contratto, la cui responsabilità del ritardo nel rinnovo ricade solo sul comune di Milano. Nel caso di specie, peraltro, la sig.ra OMISSIS ha fornito al comune ampie spiegazioni sulla circostanza del mancato rinnovo ad oggi del contratto per l’alloggio di Via Savoia 3. L’affermazione fatta dal comune di Milano nel provvedimento di variazione è pertanto del tutto infondata ed illegittima.

Il Comune di Milano, nel caso di specie, ha invece inopinatamente motivato il proprio provvedimento di rigetto del ricorso avverso la variazione della graduatoria relativa all’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici sulla base della ritenuta insussistenza in capo alla ricorrente del requisito di cui al punto 6.a2) dell’Allegato 1 del R.R. 4/2017, per l’attribuzione dei punteggi relativi, in quanto la stessa ha un contratto di locazione scaduto al 6.10.2021, senza prendere in considerazione i motivi del mancato rinnovo, nonché del fatto oggettivo della locazione ancora in corso. La violazione delle norme del Regolamento regionale 4/2017 e dell’allegato è palese, in quanto il presupposto per l’attribuzione del punteggio per *“alloggio improprio”* è costituito solo dall’allegazione di abitare la richiedente provvisoriamente un alloggio del SAT.

È chiaro come, quindi, il Comune di Milano, nella valutazione della domanda della ricorrente avrebbe dovuto tenere in debito conto la locazione temporanea ancora attiva nell’alloggio SAT, come sopra specificato, allo scopo di escludere o meno l’attribuzione del punteggio previsto dalla condizione di cui al punto 6.a2) dell’Allegato 1 e 11.1.a2) dell’Avviso 3620 e, non altre circostanze del tutto non contemplate dalle norme in esame.

## **ECESSO DI POTERE**



Contraddittorietà e difetto di motivazione. Difetto di istruttoria, disparità di trattamento, omesso esame della situazione.

Il provvedimento negativo assunto dal Comune di Milano sembra dettato non da una logica trasparente connessa al doveroso accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai Regolamenti (da cui derivano le legittime aspettative dei richiedenti) ma dalla ritenuta presunzione di poter operare in applicazione di valutazioni del tutto discrezionali; tale comportamento ha prodotto anche un difetto di motivazione. Non potrà così ritenersi sufficiente e congrua la motivazione adottata dal Comune di Milano come riferita a giustificazione della dichiarata mancanza dei presupposti per il riconoscimento del punteggio di cui alla condizione di “ralloggio improprio” ai sensi del Reg. R. 4/2017. Tali affermazioni, oltre ad essere contrarie al disposto normativo come riferito, sono del tutto sfinite altresì di qualsiasi logica anche sul piano strettamente dei fatti, come ampiamente dedotto. Non potrà sfuggire, infatti, come sia stata del tutto errata la valutazione effettuata da parte del Comune di Milano circa i documenti prodotti dalla ricorrente e riferiti alla condizione del nucleo familiare che sta dimorando tuttora “*Temporaneamente negli alloggi di cui all’articolo 23 comma 13 della l.r. 16/2016*”, in particolare nell’alloggio SAT di Via Savoia 3 a Milano. La tipologia dell’alloggio è esattamente coincidente con quanto previsto dal R.R. 4/2017 e nell’Allegato 1 per l’attribuzione del punteggio di “alloggio improprio”. Il Comune di Milano, quindi, non avrebbe dovuto (e potuto) eludere la valutazione della domanda di assegnazione in relazione al punteggio previsto al punto 11.1.a2) dell’Avviso 3620/2021, dalle norme del Regolamento e risultante dalle Tabelle allegate al regolamento medesimo, in quanto la sig.ra OMISSIS è in possesso di tutti i requisiti normativi per ottenere il punteggio, in virtù della tipologia di contratto stipulato e dell’alloggio abitato.

La decisione del Comune di Milano, infine, si rappresenta in aperta contraddizione con la rappresentazione dei requisiti legittimanti l’attribuzione del punteggio così come previsto dal regolamento comunale. L’emissione del provvedimento è viziata, così, da difetto assoluto di ponderazione e motivazione. Che, infatti, i provvedimenti amministrativi debbano essere, e congruamente, motivati al fine di esplicitare l’iter logico seguito dalla P.A., è principio fin troppo noto perché si renda necessario ancora ribadirlo. Eppure da questo provvedimento non emerge la benché minima motivazione e ponderazione in ordine alle documentate circostanze di fatto portate alla cognizione dell’organo comunale in sede di “istruttoria” attraverso tutte le comunicazioni presentate al vaglio del Comune di Milano dalla sig.ra OMISSIS. Emerge per converso, che l’Area Assegnazione Alloggi ERP del Comune di Milano, in spregio al principio della correttezza dell’azione amministrativa, ha di fatto eluso ogni ulteriore accertamento necessario, adottando un provvedimento manifestamente ingiusto ed esclusivamente produttivo di danni in capo alla ricorrente. Il Comune di Milano,

Direzione Casa, investito della domanda di bando di cui al R.R. 4/2017 ha il compito istituzionale di accertare l'effettiva situazione di fatto che legittima la ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio come richiesto e l'assegnazione dell'alloggio. La discrezionalità della P.A. non può estendersi all'interpretazione della legge, né il Settore Erp può decidere l'assegnazione del punteggio e la valutazione delle domande di assegnazione degli alloggi sulla base di proprie valutazioni personali e discrezionali.

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE**

Ricorrono giusti e fondati motivi in fatto e in diritto perché possa essere accolta, con Ordinanza emessa in Camera di Consiglio, la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato. Va aggiunto, però, che gli effetti della pura e semplice sospensione del provvedimento, non sono sufficienti a tutelare gli interessi della ricorrente. Pertanto, in via cautelare e, ai sensi dell'art. 55, cod. amm., che prevede la possibilità per il ricorrente che rischi un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, si rende necessaria l'emanazione di misure cautelari che appaiono secondo le circostanze più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

La manifesta violazione di legge, la carenza di motivazione, l'eccesso di potere e l'errore sui presupposti costituiscono il **"fumus boni iuris"**.

Quanto al **"periculum"** si osserva che dall'esecuzione del provvedimento può derivare un danno grave ed irreparabile alla ricorrente che, inserita nelle fasce deboli della popolazione che proprio le leggi sull'Edilizia residenziale Pubblica vorrebbero e dovrebbero tutelare, avrebbe di fronte a sé la prospettiva della mancanza di qualunque possibilità di reperimento di un alloggio vivibile, anche e soprattutto in considerazione del mercato delle locazioni; la ricorrente pur vivendo ancora in alloggio SAT, potrebbe non ottenere l'assegnazione definitiva di un alloggio dei Servizi Abitativi Pubblici. Con la prospettiva quindi, per sé e la bambina di 10 anni, di non avere a disposizione alcuna sistemazione abitativa alternativa a Milano. La sig.ra OMISSIS nella graduatoria SAP rientra tra i nuclei familiari particolarmente disagiati con ISEE inferiore € 3.000,00 e quindi con diritto all'assegnazione di un alloggio della riserva pari al 20% del patrimonio in assegnazione. Il pericolo e il grave pregiudizio, pertanto, ai fini della richiesta sospensione, si configura anche con il grave rischio di esaurimento della quota di riserva alloggi per la categoria del "disagio" in graduatoria del SAP. Aiuta qui ricordarlo che la sig.ra OMISSIS continuerebbe, inesorabilmente, a vivere in modo precario e con gravi disagi, nell'ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, con il rischio molto concreto di disgregamento del nucleo familiare. Il disagio conseguente, è evidente, non potrà essere in nessun modo riparato, irreparabile essendo, per sua natura, il danno derivante da condizioni di vita al di sotto dei criteri minimi di decoro e vivibilità che la

civiltà attuale considera insopprimibili ed inviolabili. A ciò si aggiunga che tale situazione non sarebbe modificabile in altro modo, non avendo possibilità la sig.ra OMISSIS per motivi di reddito limitato altra prospettiva di ottenere un alloggio che presenti le caratteristiche adatte al suo nucleo familiare.

\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso e dedotto, il sottoscritto difensore, conclude nell'interesse della ricorrente, perchè

**Voglia il TAR della Lombardia**

**In via istruttoria**

Disporre l'acquisizione degli atti del procedimento, in particolare quello conclusosi con il provvedimento del 25.11.2021;

**In via incidentale : Suspendere il Provvedimento del 25.11.2021, notificato il 26.11.2021, assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P., Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, nella persona del suo Direttore, su delega del Sindaco di Milano, ordinando al Comune di Milano di assegnare alla ricorrente il punteggio in base al R.R. 4/2017 ivi compreso quello previsto al punto 6 a.2) dell'All.1 e punto 11.1.a2) dell'Avviso 3620/2021, o, in subordine ordinando il riesame della domanda di bando al fine dell'inserimento della ricorrente nella graduatoria di bando con il punteggio che le spetta in conformità alle norme del regolamento regionale e comunale; o, comunque, prendendo ogni provvedimento si riveli più opportuno ad assicurare gli effetti della richiesta sospensione;**

**In via definitiva, nel merito: Annullare il provvedimento impugnato perché illegittimo, nonchè ogni atto preordinato connesso e consequenziale.**

Condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze di causa.

II

valore della causa ai sensi della L. 488/99 è indeterminato.

Si produce nota con i documenti di cui in narrativa.

Milano lì, 20 gennaio 2022

Avv. Gino Pandolfi"

Il ricorso veniva notificato al Comune di Milano e ai controinteressati in data 21.1.2022. Veniva poi depositato presso la cancelleria del Tar Lombardia in data 14.2.2022 insieme alla procura allegata e ai documenti indicati ed assumeva il numero di R.G. 285/2022 ed assegnato alla sezione IV del TAR Lombardia – Milano.

\*\*\* \*\*

**L'Ordinanza Collegiale.**

A seguito dell'udienza del 2 marzo 2022 il TAR – Sezione IV - con l'Ordinanza Collegiale n. 281/2022 ha ritenuto e disposto, in particolare, quanto segue:

*“Atteso che:*

- con il ricorso introduttivo veniva richiesto l’annullamento del provvedimento comunale di rigetto del ricorso gerarchico contro la riduzione del punteggio I.S.B.A.R. della Sig.ra OMISSIS nella graduatoria per l’assegnazione di alloggi E.R.P. (Avviso 3620 – Piano 2021);*
- i soggetti che erano originariamente collocati in posizione subordinata rispetto alla ricorrente nella suddetta graduatoria, in quanto pregiudicati dall’eventuale accoglimento del ricorso, risultano titolari di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione degli atti gravati, e integrano pertanto dei controinteressati nel presente processo;*
- il ricorso, in ossequio all’art. 41 comma 2 c.p.a. veniva notificato regolarmente a due dei suddetti controinteressati, Sig.ra OMISSIS (non risultando in atti relata di notifica regolarmente effettuata nei confronti della Sig.ra OMISSIS);*
- deve dunque ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati, come sopra individuati, ai sensi dell’art. 49 c.p.a.;*
- il Collegio ritiene congruo autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet dell’Amministrazione resistente, da richiedere nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; in seguito alla pubblicazione dovrà essere depositata la prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio; il Comune di Milano, nel caso di richiesta di parte ricorrente, dovrà procedere alla pubblicazione entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa, e non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;*

*Considerato, con riferimento alla domanda cautelare svolta da parte ricorrente, che:*

- l’impugnazione proposta, alla luce della valutazione sommaria che caratterizza la presente fase di giudizio, non appare assistita da fumus boni iuris, in quanto la richiedente non sembra regolarmente dimorante in alloggio S.A.T. ex art. 6 lettera ‘A.2’ dell’Allegato I al R.R. 4/2017, stante il mancato rinnovo del contratto da parte dell’Amministrazione;*
- nemmeno sussiste il periculum in mora, avendo la Sig.ra OMISSIS recentemente rifiutato un altro alloggio S.A.P. proposto dal Comune, e avendo così tenuto una condotta incompatibile con la sussistenza di un’emergenza abitativa in atto;*
- non ricorrono pertanto i presupposti individuati dall’art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare;*

*Ritenuto, per quanto sopra:*

- di ordinare l’integrazione del contraddittorio, nei modi e termini sopra descritti;*
- che debba essere respinta la domanda di sospensione degli atti impugnati incidentalmente proposta dalla parte ricorrente;*
- di compensare tra le parti le spese della fase cautelare.*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta):*

- ordina l'integrazione del contraddittorio, nei modi e termini prescritti nella parte motiva;*
- respinge la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla Sig.ra OMISSIS nel ricorso n. 285/2022;*
- compensa le spese della fase cautelare.*

*La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.*

*Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente stessa."*

**Richiesta pubblicazione sul sito internet:**

**Tutto ciò premesso, il presente atto, in conformità a quanto stabilito dall'Ordinanza Collegiale sopra richiamata, viene notificato per pubblici proclami unitamente a copia del ricorso estratta dal fascicolo digitale.**

**Parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti nella graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano, di cui all'Avviso 3620 - Piano 2021**

**C H I E D E**

**al Comune di Milano – in persona del legale rappresentante pro tempore - di procedere alla pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano del presente atto integrazione del contraddittorio nonché della copia del ricorso estratta dal fascicolo digitale e della copia dell'Ordinanza n. 281/2022 sopra richiamata e di voler comunicare al difensore della ricorrente la data dell'avvenuta pubblicazione.**

Milano 7.03.2022.

Avv. Gino Pandolfi